

Delibera n. 3/2021

**Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 72/2020 nei confronti di Ferrovie Udine Cividale S.r.l., ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. Adozione del provvedimento sanzionatorio per violazione dell'articolo 14, comma 5, del d.lgs. n. 112/2015, relativamente al Prospetto Informativo della Rete (PIR) per l'anno 2021.**

L'Autorità, nella sua riunione del 14 gennaio 2021

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;

**VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità") e, in particolare, il comma 2, lettera a), che stabilisce che l'Autorità provvede *"a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie (...)"*;

**VISTA** la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016;

**VISTA** la decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l'allegato VII della sopra citata direttiva 2012/34/UE;

**VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *"Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)"* (di seguito anche: "d.lgs. 112/2015"), ed in particolare:

- l'articolo 1, commi 4 e 5, l'articolo 2, l'articolo 3, comma 1, lettera II);

- l'articolo 14 e, in particolare, i commi 1 e 5, che prevedono: *"1. Il gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate, elabora e pubblica un prospetto informativo della rete, provvede al suo periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'Organismo di regolazione, che possono riguardare anche le specifiche modalità della predetta consultazione. (...) 5. Il prospetto informativo della rete è pubblicato in*

*lingua italiana ed in un'altra delle lingue ufficiali dell'Unione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine per la presentazione delle richieste di assegnazione di capacità d'infrastruttura”;*

- l'Allegato III, commi 1 e 2, secondo il quale *“1. L'orario di servizio è stabilito una volta per anno civile. 2. Le modifiche dell'orario di servizio si applicano dalla mezzanotte del secondo sabato di dicembre. In caso di modifica o adeguamento dopo l'inverno, in particolare per tener conto di eventuali cambiamenti di orario del traffico regionale di passeggeri, esse intervengono alla mezzanotte del secondo sabato di giugno e, se necessario, in altri momenti tra queste date. I gestori dell'infrastruttura possono convenire date diverse e in tal caso ne informano la Commissione se il traffico internazionale può risultarne influenzato”;*

- l'Allegato V, recante il contenuto del Prospetto informativo della rete;

- l'articolo 37, comma 3 e comma 14, lettera a), ai sensi del quale *“L'organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: a) in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000”;*

**VISTO** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2016, recante *“Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alla Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione”* e il relativo Allegato A;

**VISTO** il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito: *“Regolamento sanzionatorio”*);

**VISTE** le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017 (di seguito: *“Linee guida”*);

**VISTA** la delibera n. 141/2019 dell'8 novembre 2019, recante *“Prospetto informativo della rete 2021 presentato da Società Ferrovie Udine - Cividale S.r.l. Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2021 e alla predisposizione del Prospetto informativo della rete 2022”*, e il relativo Allegato A, che ne forma parte integrante e sostanziale, notificata in pari data (con nota prot. ART n. 14477/2019), con la quale l'Autorità, al fine di assicurare il progressivo allineamento dei contenuti del Prospetto informativo della rete (di seguito: *“PIR”*) ai contenuti minimi previsti dalla normativa di settore, emanava indicazioni e prescrizioni, ai sensi dell'articolo

14, comma 1, del d.lgs. 112/2015 e dell'articolo 37 del decreto-legge n. 201/2011, con riferimento alla prima bozza del PIR 2021 – edizione luglio 2019 trasmesso da Società Ferrovie Udine - Cividale S.r.l. (di seguito: "FUC" o "Società") con nota del 31 luglio 2019 (acquisita agli atti dell'Autorità, in pari data, con prot. n. 9159/2019);

**VISTO**

in particolare, l'articolo 2 della suddetta delibera n. 141/2019, ai sensi del quale *"le indicazioni e prescrizioni di cui al punto 1 sono recepite dalla Società Ferrovie Udine - Cividale S.r.l. nel Prospetto informativo della rete 2021, ai fini della relativa pubblicazione da effettuarsi entro il 7 dicembre 2019, nonché, per le prescrizioni ad esso riferite, in fase di predisposizione del Prospetto informativo della rete 2022"*, e tenuto conto che il termine del 7 dicembre 2019 per la pubblicazione della versione finale del PIR 2021, stabilito nella delibera n. 141/2019, è da intendersi riferito al 14 dicembre 2019, data di entrata in vigore dell'orario di servizio 2019-2020, quale determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 5, e dell'Allegato III, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 112/2015;

**VISTO**

l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha previsto la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi nel periodo compreso tra la data del 23 febbraio 2020 e quella del 15 aprile 2020, poi prorogato al 15 maggio 2020 dall'articolo 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

**VISTA**

la delibera n. 72/2020, del 26 marzo 2020, notificata alla Società con nota prot. ART n. 4852/2020 di pari data, con la quale si avviava, nei confronti di FUC, un procedimento per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 112/2015, per non aver provveduto a pubblicare, nel termine del 14 dicembre 2019, la versione finale del PIR 2021, in violazione dell'articolo 14, comma 5, del medesimo d.lgs. 112/2015, cui fa riferimento la tempistica indicata nella delibera n. 141/2019;

**VISTA**

la delibera n. 95/2020, del 7 maggio 2020, recante *"Nomina dei responsabili dei procedimenti in corso, di competenza dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni dell'Autorità"*, comunicata alla Società con nota prot. ART n. 6854/2020, dell'8 maggio 2020;

**VISTA**

la nota del 21 maggio 2020 (prot. ART n. 7404/2020), con la quale si comunicava alla Società che, entro il 15 giugno 2020, avrebbe potuto inviare memorie difensive e documenti, richiedere di essere sentita in audizione, nonché presentare proposte di impegni idonei ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento sanzionatorio;

**VISTA**

la nota dell'Autorità del 3 giugno 2020 (prot. n. 8003/2020), con la quale si comunicava alla Società l'immissione in servizio del Dirigente responsabile dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni dell'Autorità e l'assunzione da parte dello stesso, a

decorrere dalla medesima data, delle funzioni di responsabile del procedimento in oggetto, secondo quanto disposto al punto 2 della menzionata delibera n. 95/2020;

**VISTA**

la nota del 15 giugno 2020 (acquisita agli atti, in pari data, con prot. ART n. 8620/2020), con cui la Società presentava una proposta di impegni, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento sanzionatorio, in relazione alle contestazioni di cui alla delibera n. 72/2020, proponendo tra l'altro di pubblicare entro il mese di giugno 2020 l'aggiornamento del PIR 2021. In detta nota, la Società rappresentava, inoltre, che:

- la mancata pubblicazione dell'aggiornamento dell'edizione di dicembre 2019 del PIR 2021, secondo quanto prescritto dalla delibera ART n. 141/2019, era riconducibile alle difficoltà operative connesse alla intervenuta suddivisione tra l'impresa ferroviaria e il gestore dell'infrastruttura, che avrebbe richiesto il necessario coinvolgimento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, socio unico nell'ambito del controllo analogo, essendo FUC una società "in house" finanziata dalla Regione Friuli Venezia Giulia *"con un unico stanziamento che copre indistintamente sia i costi di infrastruttura che i costi di impresa. Anche la relativa rendicontazione in passato non vedeva la suddivisione tra rete e trasposto. FUC ha intrapreso un percorso volto alla netta separazione contabile tra le due divisioni dell'azienda"*. Pertanto, *"Le difficoltà connesse alla riorganizzazione funzionale all'ottemperanza del d.lgs. 112/2015 dovuto anche alla limitata entità di risorse umane disponibili hanno portato all'allungamento delle operazioni necessarie"*;

- che la linea ferroviaria Udine-Cividale ha un'estensione di circa 15 km ed è connessa alla rete gestita da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ("RFI") unicamente presso la stazione di Udine. Attualmente potrebbe operare sulla linea solo l'impresa ferroviaria FUC in quanto l'assenza di Autorizzazione di Sicurezza impedirebbe alle imprese ferroviarie di richiedere ad ANSF il Certificato di Sicurezza per la linea Udine – Cividale, necessario per richiedere allocazione di capacità. FUC avrebbe, inoltre, in corso l'attrezzaggio tecnologico della linea al fine di rendersi conforme alla normativa vigente e permettere il passaggio della gestione dell'infrastruttura a RFI, posto che *"È attualmente alla firma un accordo preliminare tra Regione Friuli Venezia Giulia, FUC e RFI per tale passaggio"*;

**VISTA**

la delibera n. 113/2020, del 2 luglio 2020, notificata alla Società con nota prot. ART 9637/2020 di pari data, con cui la proposta di impegni presentata da FUC con la menzionata nota prot. ART 8620/2020 veniva dichiarata inammissibile, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Regolamento sanzionatorio e, pertanto, rigettata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo Regolamento, con conseguente prosecuzione del procedimento sanzionatorio;

**VISTE**

le risultanze istruttorie relative al procedimento in oggetto, comunicate alla Società con nota prot. ART n. 15553/2020, del 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 10,

comma 1, lett. b), del Regolamento sanzionatorio, previa deliberazione del Consiglio del 14 ottobre 2020;

**VISTA** la nota del 9 novembre 2020 (prot. ART n. 17532/2020), con la quale si chiedeva a FUC di indicare, fornendo documentazione di supporto, l'ammontare dei ricavi da corrispettivo, riferiti all'anno 2019, del contratto di programma riconosciuti alla Società dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria;

**VISTA** la nota di riscontro del 10 novembre 2020 (acquisita agli atti, in pari data, con prot. ART n. 17661/2020), con cui la Società rendeva noto che *"l'ammontare dei ricavi da corrispettivo corrisponde al conto 58/10/563, denominato "CORRISP.CONTR.SERV.TRASP.FERR.RE" e pari a € 1.177.690,91"*;

**VISTA** la relazione istruttoria dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni;

**CONSIDERATO** quanto rappresentato nella suddetta relazione e, in particolare, che:

1. dalla documentazione agli atti risulta la violazione da parte di FUC dell'articolo 14, comma 5, del d.lgs. 112/2015, per non aver provveduto, entro il termine del 14 dicembre 2019, a pubblicare la versione finale del PIR 2021, secondo la tempistica prevista dal medesimo d.lgs. 112/2015, cui fa riferimento la delibera n. 141/2019.
2. Del tutto inconferenti risultano, rispetto all'adempimento del menzionato obbligo normativo di elaborazione e pubblicazione del PIR, le asserite difficoltà operative che la Società, secondo quanto dalla stessa rappresentato nella nota prot. ART n. 8620/2020, avrebbe incontrato a causa della suddivisione tra l'impresa ferroviaria e il gestore dell'infrastruttura, che avrebbe richiesto il necessario coinvolgimento della Regione Autonoma Friuli Venezia. Al riguardo giova premettere che l'obbligo di separazione, almeno organizzativa e decisionale, tra impresa ferroviaria e gestore dell'infrastruttura discende, come obbligo normativo, dalla previgente formulazione del d.lgs. 112/2015 (poi modificata dal d.lgs. 139/2018), che per le imprese ad integrazione verticale non societariamente separate, come quella di cui trattasi, fissava già l'obbligo di individuazione di un soggetto terzo a cui affidare le c.d. "funzioni essenziali" (articolo 11, comma 6, della versione previgente del d.lgs. 112/2015 e articolo 11, comma 11, della versione attualmente vigente).
3. Anche in relazione alla circostanza rappresentata dalla Società nei propri atti difensivi con riguardo all'assenza di Autorizzazione di Sicurezza, che impedirebbe alle imprese ferroviarie di richiedere ad ANSF il Certificato di Sicurezza per la linea Udine – Cividale necessario per richiedere allocazione di capacità, si evidenzia che il PIR rappresenta un importante elemento informativo che il Gestore dell'infrastruttura appronta a favore del mercato, attuale e potenziale, e che contiene specificazioni sulle caratteristiche della rete gestita, sui criteri adottati

per quantificare tariffe e canoni per l'uso dell'infrastruttura e sulle regole seguite per disciplinare le richieste di capacità infrastrutturale e di accesso ai servizi connessi alla rete, sugli schemi quadro degli atti contrattuali oggetto di stipula tra il gestore dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie o altro soggetto richiedente capacità per l'utilizzo della capacità infrastrutturale, nonché sulle regole e gli obblighi reciproci che disciplinano l'esercizio del servizio di trasporto ferroviario per l'orario a cui il PIR si riferisce, anche a tutela degli utenti del servizio; la soggezione all'obbligo di pubblicazione del PIR discende, in maniera chiara e priva di eccezioni, dall'articolo 14 del succitato decreto legislativo n. 112/2015, a nulla rilevando né la maggiore o minore attrattività di un'infrastruttura ferroviaria nei confronti di richiedenti capacità attuali e/o potenziali, né le condizioni ed eventuali limitazioni di accesso alla stessa, né, infine, le modalità di svolgimento del servizio. Bensì, rileva esclusivamente che la rete ferroviaria per cui si procede ricada nell'ambito oggettivo di applicazione del detto decreto legislativo. Tale ambito di applicazione coincide con l'inclusione nell'elenco recato dal D.M. 5 agosto 2016. Nel caso specifica, la rete ferroviaria gestita da FUC risulta inclusa in tale elenco e, conseguentemente, la Società, che il suddetto D.M. individua quale gestore della rete, è soggetta all'obbligo di redazione del PIR.

#### **RITENUTO**

pertanto, in relazione alle contestazioni formulate nella delibera n. 72/2020, di accertare la violazione da parte di FUC dell'articolo 14, comma 5, del d.lgs. 112/2015, per non aver provveduto a pubblicare la versione finale del PIR 2021 entro il termine del 14 dicembre 2019, secondo la tempistica prevista dallo stesso d.lgs. n. 112/2015, cui fa riferimento la delibera n. 141/2019;

#### **CONSIDERATO**

quanto riportato nella relazione istruttoria in relazione alla determinazione dell'ammontare della sanzione, e in considerazione dell'articolo 14 del Regolamento sanzionatorio e delle Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, e in particolare che:

1. l'articolo 37, comma 14, lettera a), del d.lgs. 112/2015 dispone che *“l'organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: a) in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000”*.
2. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia effettuata in applicazione dei seguenti criteri: a) gravità della violazione; b)

- opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; c) personalità dell'agente; d) condizioni economiche dell'agente.
3. Sotto il profilo della gravità della violazione, si considera la limitata estensione territoriale degli effetti della condotta.
  4. In merito all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, si tiene conto del fatto che nel corso del procedimento sanzionatorio FUC ha, sia pur tardivamente (giugno 2020), provveduto alla pubblicazione del PIR 2021 sul proprio sito internet.
  5. Riguardo alla personalità dell'agente, non risultano precedenti provvedimenti sanzionatori per la stessa violazione.
  6. In relazione alle condizioni economiche, dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 pubblicato sul sito internet della Società risulta un valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari ad euro 6.154.507.
  7. Ai fini della quantificazione della sanzione bisogna considerare il fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato nell'anno 2019, atteso che, in base alla disposizione normativa per cui si procede, l'importo della sanzione deve essere commisurato fino al massimo dell'1% del fatturato relativo all'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione e comunque in misura non superiore ad 1 milione di euro. In proposito, con la menzionata nota prot. ART n. 17661/2020 FUC ha reso noto che l'ammontare dei ricavi da corrispettivo per la gestione dell'infrastruttura corrisponde, per l'esercizio 2019, ad euro 1.177.690,91.
  8. Per le considerazioni su esposte e sulla base linee guida sulla quantificazione delle sanzioni, risulta congruo: i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00); ii) applicare sul predetto importo una diminuzione nella misura di euro 1.000,00 (mille/00); (iii) irrogare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

**RITENUTO** pertanto di procedere all'irrogazione della sanzione nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00),

Tutto ciò premesso e considerato

#### **DELIBERA**

1. è accertata, nei termini di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamati, la violazione da parte di Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l. dell'articolo 14, comma 5, del d.lgs. n. 112/2015, cui fa riferimento la tempistica indicata nella delibera n. 141/2019;

2. è irrogata, nei confronti di Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l., ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del menzionato decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00);
3. la sanzione di cui al punto 2 deve essere pagata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi unicamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera n. 3/2021";
4. decorso il termine di cui al punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;
5. il presente provvedimento è notificato a Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l. e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 14 gennaio 2021

Il Presidente

Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)